

Prot. n. 96221

Teramo li 29 marzo 2010

OGGETTO: Aggiornamento autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che la Giunta Regionale con Deliberazione del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), in attuazione di quanto disposto dall'art. 33 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, ha definito le modalità e i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia d'inquinamento atmosferico a far data dal 25/05/2006, ha inoltre approvato il tariffario per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti e ha infine istituito il Comitato Permanente di Coordinamento;

Che con Deliberazione di Giunta n. 511 del 5 settembre 2006 sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/2004 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti ed in particolare è stato istituito un apposito Ufficio all'interno del Settore Ambiente Energia - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative conseguenti alle funzioni trasferite e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;

Che il DPR 203/88 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali è stato sostituito dalla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

Che il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" (di seguito denominato decreto), alla parte quinta detta le "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*" (Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308);

Che sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del decreto gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia d'incenerimento dei rifiuti;

Che per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la relativa *autorizzazione integrata ambientale* sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal citato decreto;

RILEVATO:

Che l'art. 272, comma 2, del decreto, prevede:

- la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, che stabiliscono, per ciascuna categoria di impianto, i limiti di emissione, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli, le prescrizioni, e i tempi di adeguamento;
- l'obbligo, per l'autorità competente, ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa;
- che, in caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale da parte dell'autorità competente nei modi e nei tempi previsti, la stessa è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con apposito

decreto;

Che l'art. 272, comma 3, del decreto, prevede:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto, appositi modelli semplificati di domanda;
- l'autorità competente procede ogni quindici anni al rinnovo delle autorizzazioni generali;
- le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che, l'autorità competente, non neghi l'adesione;

VISTA:

la DGR del 9 agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

la DGR n. 517 del 25 maggio 2007 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;

VISTO il punto 7 del dispositivo della DGR 517/07 che stabilisce la tempistica per l'emanazione delle autorizzazioni di carattere generale successivamente prorogato con DGR 913 del 19/09/2007;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 511 del 5 settembre 2006 è stato, tra l'altro, dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente Energia di provvedere ai conseguenti atti di gestione relativi al rilascio dell'autorizzazione di carattere generale per gli impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi degli art. 272, comma 2;
- con proprio atto n. 99441 del 29/04/2008 è stata emanata Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera d'impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06;
- le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliate, a condizione che vi sia un parere tecnico favorevole preventivo dell'A.R.T.A., possono essere ricomprese nelle autorizzazioni generalizzate e sono state autorizzate con la citata autorizzazione di carattere generale;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 329 del 29/06/2009, ha modificato la DGR 517/07 (che fissava i criteri e indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/06) ed in particolare ha modificato i criteri tecnici applicativi contenuti nell'all. 3 relativamente ai punti C ed F secondo le seguenti specifiche:

- **Punto C.** *Eliminare il Ni. Sostituire con il parametro ozono (O₃) e il relativo valore limite di concentrazione pari a 3,5 mg/Nm³.*
- **Punto F.** *Sostituire il testo con la versione seguente:
"Le emissioni inquinanti, ad eccezione di quelle provenienti da impianti anteriori*

al 1988, debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dall'allegato I parte V del D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%. I valori limite di emissione stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 solo nei casi espressamente previsti da tale Allegato";

Che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 168 del 26/03/2010, è stato, tra l'altro:

1. **Stabilito** che le Ditte che hanno precedentemente aderito all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, i cui criteri tecnici applicativi non sono stati modificati della DGR 329 del 29/06/2009 (BURA 2 settembre 2009, n. 46), non sono assoggettate all'obbligo dell'adesione alla nuova autorizzazione di carattere generale;
2. **Demandato** al Dirigente del Settore Ambiente Energia l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi conseguenti;

RICHIAMATA:

la DGR del 25 maggio 2007, n. 517, ed in particolare:

- l'Allegato 1 che prevede tra l'altro lo "schema di domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 ATTIVITÀ IN DEROGA".
- l'Allegato 3 "Criteri tecnici applicativi";
- l'Allegato 5 "Criteri e indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere Generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006" che definisce le Condizioni per il ricorso all'autorizzazione di carattere generale;
- l'Allegato 6 "Criteri ed indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/06";
- l'allegato 7 "Spese istruttorie amministrative e tecniche";

VISTO:

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria adottato con DGR 861/c del 13/08/2007 e approvato con DCR 79/4 del 25/09/2007 (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/2007);

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA IN VIA GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 Comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- A.1) gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell'Elenco impianti attività in deroga (Allegato B);
per quanto riguarda gli impianti a ciclo chiuso per la *pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso* (di cui all'Art. 275- Comma 20 del D.Lgs. 152/2006), restano salvi modulatoria, criteri tecnici e spese istruttorie di specie, già precedentemente formulati dalla Regione Abruzzo con DGR 517/2007;
- A.2) le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia un parere tecnico preventivo favorevole dell'ARTA.

SUBORDINA

L'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limite di emissione, stabiliti direttamente dalla normativa

statale, emanati ai sensi degli artt. 271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e previsti nella DGR 25/05/2007, n. 517 “riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2”, così come modificato dalla DGR 29/06/2009, n. 329 e nel “Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della Regione Abruzzo”, approvato con DCR 79/4 del 25/09/2007, ed eventuali aggiornamenti e integrazioni;

STABILISCE CHE

- 1 Le ditte che hanno prodotto istanza di rinnovo dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, anche al di fuori dei sessanta giorni previsti nel suddetto atto, si intendono autorizzate ai sensi del presente atto, eccettuata loro esplicita disdetta, nel caso in cui non siano interessate dalle modifiche dei Criteri Tecnici introdotte dalla DGR 329/2009.
- 2 Le ditte che hanno prodotto istanza di rinnovo dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, e che sono interessate dalle modifiche dei criteri tecnici introdotte dalla DGR 329/2009 si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l’obbligo di presentazione, entro 60 giorni dall’adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell’adesione. Tali ditte si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. La suddetta domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata, della documentazione elencata nel modello.
- 3 Le ditte che hanno precedentemente aderito all’autorizzazione di carattere generale emanata con Deliberazione di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001, qualora non abbiano (alla data di adozione del presente atto) presentato istanza di rinnovo ai sensi dell’atto n. 99441 del 29/04/2008 emesso dalla Provincia di Teramo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l’obbligo di presentazione, entro 60 giorni dall’adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell’adesione. Tali ditte si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. La suddetta domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata, della documentazione elencata nel modello.
- 4 Sarà cura dell’autorità competente procedere, in via generale, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate.
- 5 I gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare impianti o effettuare una o più attività comprese nell’**allegato B** alla presente autorizzazione devono presentare preventivamente richiesta di adesione utilizzando **esclusivamente i modelli riportati nell’allegato A.**
- 6 I seguenti allegati rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - 6.1 **ALLEGATO A) (autorizzazione di carattere generale)**
 - **A1)** Schema di domanda attività in deroga da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152) per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell’Elenco impianti attività in deroga;
 - **A2)** schema di domanda attività in deroga da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152) per le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro che non producono un incremento delle

emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia un parere tecnico preventivo favorevole dell'A.R.T.A;

- **A3)** scheda informativa generale;
- **A4)** Quadro riassuntivo delle Emissioni;
- **A5)** Elaborati tecnici;
- **A6)** Spese istruttorie ed amministrative.

6.2 ALLEGATO B) (autorizzazione di carattere generale)

- Elenco impianti e attività in deroga.

6.3 ALLEGATO C) (autorizzazione di carattere generale)

- Criteri e condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale

- **C1)** Criteri tecnici e applicativi;
- **C2)** Condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale.

- 7 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione all'autorizzazione generale** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nel presente atto o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedano una particolare tutela ambientale.
- 8 **Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria, qualora:
- 8.1 le attività, anche se ricomprese nell'allegato B, superino le soglie previste;
- 8.2 gli impianti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- 8.3 si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- 8.4 siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 9 I gestori che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 9.1 almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività **devono presentare** istanza alla Provincia di Teramo, secondo lo *schema di domanda "ATTIVITÀ IN DEROGA"* (Allegato A), corredata della documentazione prevista, e trasmessa in copia al Sindaco, all'ARTA e al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competenti per territorio;
- 9.2 **devono rispettare** i criteri indicati nell'Allegato C "*Criteri e condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale*";
- 9.3 **devono rispettare** le **soglie** di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato B all'autorizzazione di carattere generale. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 9.4 **devono rispettare** i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività che verranno fissati con Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2

dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli impianti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988;

9.5 **devono dotarsi**, secondo il modello previsto dalla DGR N. 517 del 25 maggio 2007 Allegato 4a, di:

- a. un registro relativo ai **controlli** (che deve avere un numero di pagine tali da garantire un numero massimo di registrazioni di 50);
- b. qualora ne ricorra il caso, un registro relativo alle **manutenzioni** (che deve avere un numero massimo di pagine tali da garantire un numero pari a 100 interventi).

Tali registri dovranno essere vidimati dalla **Provincia di Teramo**.

9.6 **devono informare** l'autorità competente, ai sensi del comma 14 dell'art. 271, del D.Lgs. 152/2006, entro le **otto ore** successive al verificarsi di un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione;

L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

9.7 **devono rispettare**, per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione, quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

9.8 **devono comunicare**, con almeno un anticipo di **10 giorni lavorativi**, le date fissate per il campionamento relativo alle analisi del periodo di "marcia controllata" dell'impianto, al Dipartimento Provinciale ARTA competente per territorio;

9.9 **devono preventivamente comunicare** alla Provincia di Teramo ogni eventuale variazione di ragione sociale/titolarità di autorizzazione;

9.10 **devono preventivamente comunicare** alla Provincia di Teramo ogni eventuale **modifica non sostanziale** che intende effettuare; nel caso in cui la Provincia non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni**, il gestore, può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere della Provincia di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.

10 La presente autorizzazione di carattere generale sarà rinnovata da parte dell'autorità competente, in via generale, **ogni 15 (quindici) anni**;

in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione.

11 Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificate con una nuova autorizzazione di carattere generale.

12 Gli allegati A, B e C del presente provvedimento potranno essere successivamente modificati a seguito dell'aggiornamento normativo, dell'individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie d'impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

13 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla successivamente nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.


14 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

15 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel *termine di 60*

giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Teramo.

- 16 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti, occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell'impianto o concernente la sua sicurezza;
- 17 A richiesta dell'interessato, la Provincia di Teramo rilascerà opportuna certificazione di avvenuta adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, facendo salvo il rispetto incondizionato di tutte le condizioni indicate nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Ferdinando Di Sanza




ALLEGATO A) (Autorizzazione di carattere generale)

ALLEGATO A.1) per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto, riportati nell'Elenco impianti attività in deroga (Allegato B);

Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

ATTIVITÀ IN DEROGA

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale



Alla **PROVINCIA DI TERAMO**
VIII SETTORE AMBIENTE - ENERGIA
Servizio Pianificazione e Gestione delle
Risorse Energetiche e Atmosferiche
P.zza Garibaldi, 55
64100 TERAMO

Al **SINDACO DEL COMUNE DI _____**

Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI TERAMO**
P.zza Martiri Pennesi, 29
64100 TERAMO

Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA ASL di TERAMO
C.da Casalena
64100 TERAMO

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale per l'esercizio dell'attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, così descritta nell'allegato IV alla parte V° del D.Lgs. 152/2006, parte II (Allegato B):

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in via _____ n. _____ nella sua qualità di gestore¹ dell'impresa²/Ente _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ mail _____ codice fiscale _____ partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)³ con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06:
di avvalersi dell'autorizzazione in via generale come da provvedimento emesso dalla Provincia di Teramo in data 29/03/2010 prot. n. 96221 per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto per:

- costruzione di un nuovo impianto da ubicarsi
- trasferimento di impianto esistente dal Comune di _____ (____), via _____ n. _____⁴
- aggiornamento dell'adesione all'autorizzazione causa modifica sostanziale di impianto ubicato
- rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di impianto ubicato

¹ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.Lgs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art. 269 commi 10, 11 e 12, e dall'art. 275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

² Ragione sociale.

³ Solo se società.

⁴ Presentare domanda di modifica o trasferimento solo nel caso in cui si possieda una precedente autorizzazione semplificata (art. 5 D.P.R. 25/07/91 allegato II attività a ridotto inquinamento atmosferico)

nel Comune di _____ (_____), via _____ n. _____
(Indicare la voce per la quale si richiede l'autorizzazione)

già autorizzata alle emissioni con ⁵ _____

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale e caratteristiche dell'impianto; Allegato (A.3)
- Quadro riassuntivo delle emissioni⁶; Allegato (A.4)
- Elaborati grafici _____; Conforme all'Allegato (A.5)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all'Allegato (A.5)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (A.6)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)
- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Altro _____

A tal fine **dichiara:**

- di adempiere a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento emesso dalla Provincia di Teramo in data 29/03/2010 prot. n. 96221 e nello specifico Allegato C2.
- di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 art. 272 lettera a) e b).

Il sottoscritto dichiara che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri **e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.**

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.

⁵ Indicare eventuali atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera già rilasciati alla Ditta vigenti.

⁶ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili

ALLEGATO A.2) - per le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia un parere tecnico preventivo favorevole dell'A.R.T.A

Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

ATTIVITÀ IN DEROGA

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale



BOLLO

Alla **PROVINCIA DI TERAMO**
VIII SETTORE AMBIENTE - ENERGIA
Servizio Pianificazione e Gestione delle
Risorse Energetiche e Atmosferiche
P.zza Garibaldi, 55
64100 TERAMO

Al **SINDACO DEL COMUNE DI _____**

Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI TERAMO**
P.zza Martiri Pennesi, 29
64100 TERAMO

Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA di TERAMO
C.da Casalena
64100 TERAMO

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ residente a _____ (____) in via _____
n. _____ nella sua qualità di gestore⁷ dell'impresa⁸/Ente _____
_____ con sede legale in _____
via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
mail _____ codice fiscale _____
partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)⁹
con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale come da provvedimento emesso dalla Provincia di Teramo in data 29/03/2010 prot. n. 96221 ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto di

_____ ;
per i punti di emissione denominati: _____, da ubicarsi nel Comune di _____ (____) via _____ n. _____, specificando inoltre che le emissioni sono tecnicamente convogliabili e provengono dall'ambiente di lavoro e che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppur non convogliate.

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale e caratteristiche dell'impianto; Allegato (A.3)

⁷ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.Lgs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art.269 commi 10, 11 e 12, e dall'art. 275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

⁸ Ragione sociale.

⁹ Solo se società.

- Quadro riassuntivo delle emissioni¹⁰; Allegato (A.4)
- Elaborati grafici _____; Conforme all' Allegato (A.5)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all' Allegato (A.5)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (A.6)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)
- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Parere tecnico favorevole preventivo rilasciato dall'A.R.T.A. Dip. Prov.le di Teramo.
- Altro _____

A tal fine **dichiara:**

- di possedere regolare autorizzazione n. _____ del _____;

Il sottoscritto dichiara che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri **e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.**

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.

¹⁰ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO

a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 272, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

TIPO ATTIVITÀ:

CLASSIFICAZIONE ISTAT < > < > < > N. ADDETTI < > < > < >

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO:

SOSTANZE UTILIZZATE:

	Tipo Kg/g	Tipo Kg/g		
1. Vernice	_____		6. Gomma, plastica	_____
2. Inchiostri	_____		7. Colla o mastice	_____
3. Diluente	_____		8. _____	_____
4. Solvente	_____		9. _____	_____
5. Resina	_____		10. _____	_____

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO TERMICO

Potenzialità _____ Mw

Combustibile utilizzato:

	Kg – mc/anno	% S
() Olio combustibile	_____	_____
() Gasolio	_____	_____
() Gas metano	_____	_____
() Altri	_____	_____

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

N. punti di emissione < >

N. impianti di abbattimento < >

TIPO DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

CICLONE < >

FILTRO A TESSUTO < >

AD UMIDO < >

POSTCOMBUSTORE < >

ADSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI < >

PRECIPITATORE ELETTROSTATICO < >

AD UMIDO TIPO VENTURI < >

Allegato A.4)

Da presentarsi a corredo di qualunque tipo di richiesta di autorizzazione

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IMPIANTO:						Data _____ lì, _____ Allegato n° _____						
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

(*) C= Ciclone F.T.= Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
 A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.= Assorbitore
 A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.= Postcombustore catalitico
 Altri=specificare

Allegato A.5)

Gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione devono essere redatti da tecnico abilitato, numerati, timbrati e firmati per ogni singola pagina anche dal Gestore.

ELABORATI TECNICI

(redatti da tecnico abilitato)

1. ELABORATI GRAFICI

- 1.1 Planimetria in scala adeguata dalla quale risulti l'ubicazione dei fabbricati limitrofi con l'indicazione delle loro altezze e la distanza.
- 1.2 Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
- 1.3 Planimetria dell'impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate:
 - a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (es.: forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.).
 - b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo.

2. RELAZIONE TECNICA

- 2.1 Indicare quantitativi di materie in ingresso totali e/o prodotti (stimati sulla base di quanto previsto nell'all. IV alla parte V del D.Lgs 152/06, parte II, punto 1) per consentire l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al punto 2 del citato allegato.
- 2.2 Descrizione dell'impianto e relative:
 - caratteristiche tecniche di dimensionamento,
 - potenzialità e condizioni di esercizio nelle più gravose condizioni,
 - sistemi di regolazione e controllo ecc.,
 - indicazione dei tempi di funzionamento e anno di costruzione - (eventualmente allegare descrizione e depliant).
- 2.3 Descrizione mediante schema di flusso del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento suddiviso nelle fasi di lavoro (indicare tipologia e i quantitativi delle materie in ingresso) e distinto per i vari impianti (la centrale termica o comunque i generatori di calore indiretto presenti nell'impianto devono essere comunque descritti come fase a sé stante).

2.4 ***PER OGNI FASE INDIVIDUATA CHE DA LUOGO AD EMISSIONE INDICARE:***

- 2.4.1 Descrizione della fase.
- 2.4.2 Durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimana, settimane/anno, e se continuo/discontinuo.
- 2.4.3 Materie in ingresso distinte per:
- Tipologia;
 - Nome commerciale con scheda di sicurezza;
 - Quantitativi giornalieri e annui.
- 2.4.4 Prodotti in uscita distinti per:
- Tipologia;
 - Nome commerciale con scheda di sicurezza; (eventuale)
 - Quantitativi giornalieri e annui.
- 2.4.5 Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l' interruzione dell'esercizio dell' impianto (in caso di impianti a funzionamento discontinuo).
- 2.4.6 Tempi necessari perché cessino le emissioni in atmosfera dopo l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.
- 2.4.7 Caratteristiche delle emissioni non convogliabili generate dalla fase.
- 2.7.8 Modalità di gestione della fase comprese la descrizione e il funzionamento del sistema di abbattimento/contenimento delle emissioni con riferimento anche all' Allegato V della Parte V del D.Lgs 152/06.
- 2.4.9 Descrizione e funzionamento dell' eventuale impianto o sistema di abbattimento adottato per il trattamento degli effluenti con indicazione in merito a condizioni operative, rendimento, sistemi di regolazione e controllo, materiali in ingresso e in uscita (ivi compresi eventuali combustibili).
- 2.4.10 Modalità, tempi e frequenza della manutenzione ordinaria dell' impianto o sistema di abbattimento.
- 2.4.11 Indicazione delle metodiche di campionamento e di analisi utilizzate.
- 2.4.12 Numero dei punti di emissione utilizzati per emettere in atmosfera gli effluenti - cfr. precedente punto 1.3 b);
- 2.4.13 Caratteristiche di ogni punto di emissione in atmosfera:
per ogni punto di emissione dovrà essere indicato:
- altezza rispetto al piano campagna in metri;
 - diametro interno allo sbocco in metri o sezione interna allo sbocco in m. x m.;

- direzione del flusso allo sbocco (orizzontale o verticale);
- specificare quali effluenti sono smaltiti attraverso il punto di emissione descritto, precisando per ciascuno di essi la fase di provenienza e il relativo riferimento numerico;
- durata e frequenza delle emissioni;

caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, indicando:

- portata in volume mc/h a 0°C e 0,101 MPa;
- temperatura allo sbocco in °C;
- velocità allo sbocco in m/sec.;
- concentrazione in mg/mc e 0,101 MPa di ognuna delle sostanze emesse in atmosfera;
- tenore di ossigeno;
- flusso di massa o fattore di emissione.

2.4.14 Quadro riassuntivo delle emissioni (con indicati tutti i punti di emissione presenti e con evidenziato/i quello/i per cui si richiede l'autorizzazione) firmato dal Gestore e datato, da compilare direttamente sul modello allegato A.4 in ogni sua voce, in accordo con il particolare numero progressivo, allegando (nel caso di comparazione) il/i certificato/i di analisi.

3. **Indicare:**

termine di messa a regime degli impianti inteso come il tempo che intercorre tra la messa in esercizio degli impianti e la loro messa a regime.

4. **In caso di trasferimento o modifica indicare:**

4.1 Progetto delle modifiche compilato secondo il presente modello, evidenziando tutte le variazioni che interverranno rispetto ai già compilati punti 1,2,3.

4.2 Termini previsti per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente e quello previsto per la messa a regime dell' impianto modificato, inteso come il punto 3.

NOTA 1: Nel caso di emissione non convogliabile escludere i punti 2.4.9 – 2.4.11 – 2.4.12 – 2.4.13 - 2.4.14.

NOTA 2: Nel caso di emissione convogliate escludere i punti 2.4.7 - 2.4.8.

Il settore si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione qualora se ne ravveda la necessità.

Allegato A.6)

SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 25/05/07)
D.lgs. 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	vulture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	vulture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	vulture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
-----------------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp n 11587649

Intestato a: "Provincia di Teramo – Servizio Tesoreria"

Causale "**Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs. 152/06 parte V**"

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tariffario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	
	€ 100,00+IVA

ALLEGATO B) (autorizzazione di carattere generale)

ELENCO IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN DEROGA

(art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

Le soglie di produzione e di consumo indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg
 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
 10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
 18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
 19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
 20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
 22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg/g.
 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg/g.
 30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
 31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg/g.
-

ALLEGATO C (autorizzazione di carattere generale)

CRITERI E CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE.

Allegato C1)

CRITERI TECNICI

(Sono da considerare le sole prescrizioni applicabili alle autorizzazioni di carattere generali)

- A) i valori limite alle emissioni di inquinanti in atmosfera si applicano a prescindere dalle soglie di rilevanza di cui alla lett. V art. 268 del D. Lgs. 152/06
- B) Controllo SILOS: i silos per i quali sia tecnicamente non attuabile il campionamento secondo la normativa UNI e nei casi in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche, filtri a tasche o di efficienza di captazione paragonabile o superiore, considerato che tali tipologie di filtrazione sono in grado di garantire il rispetto di concentrazione di inquinante "polveri totali", i limiti di concentrazione si intendono rispettati; in questo caso il punto di emissione, relativo al silos di raccolta, va comunque individuato e descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni senza il valore di concentrazione in emissione. Il criterio non si applica a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (nota n.1) Le operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni. Per sistemi di filtrazione diversi da quelli descritti o in assenza degli stessi si fa riferimento alle vigenti normative in materia. Gli impianti già autorizzati possono adeguarsi al presente criterio, integrando nel senso descritto la relazione tecnica e il quadro riassuntivo delle emissioni.
- C) Per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si stabiliscono i seguenti valori limite alle emissioni riferito agli impianti nuovi ed esistenti:
- H₂SO₄ 4 mg/Nm³
 - HNO₃ 5 mg/Nm³
 - H₃PO₄ 5 mg/Nm³
 - NaOH 5 mg/Nm³
 - Ba 1 mg/Nm³
 - Al 5 mg/Nm³
 - Fe 5 mg/Nm³
 - Zr 5 mg/Nm³
 - Ti 5 mg/Nm³
 - In 1 mg/Nm³
 - Bi 5 mg/Nm³
 - Ca 5 mg/Nm³
 - Mo 5 mg/Nm³
 - Zn 5 mg/Nm³
 - W 1 mg/Nm³

- Ozono 3,5 mg/Nm³

In generale per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si fa riferimento ai valori di TLV, nel senso che se un inquinante ha lo stesso TLV di uno riportato nel D.Lgs., il limite di concentrazione da assumere sarà quello di quest'ultimo. Nel caso in cui il valore di TLV corrisponda a più inquinanti aventi limite differenti si applica quello più restrittivo. In ogni caso l'ARTA ne verifica l'affinità chimica e il potenziale comportamento sull'ambiente della sostanza e ne stabilisce il valore limite. L'autorità competente ratifica detto valore e lo adotta con provvedimento proprio.

- D) Le attività che producono un flusso di massa di inquinante inferiore a 1g/h possono essere esonerate dall'obbligo di eseguire autocontrolli annuali successivi alla fase di marcia controllata. Nel caso: a) di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) del caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61 l'esonero viene stabilito dall'autorità competente a seguito di valutazione tecnica (nota n.1).
- E) Per quanto concerne la lett. B) comma 4 art. 272 del D.Lgs. 152/06 la frase di rischio a cui far riferimento per la classificazione del preparato è quella contenuta nelle sezioni 3 e 15 della scheda informativa di sicurezza di cui al DM 7 settembre 2002.
- F) Le emissioni inquinanti, *ad eccezione di quelle provenienti da impianti anteriori al 1988*, debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dall'allegato I parte V del D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%. *I valori limite di emissione stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 solo nei casi espressamente previsti da tale Allegato.*
- G) Di fissare quali limiti massimi di riferimento i valori minimi fissati nell'all.I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06
- H) Modifica sostanziale. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse fatto salvo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06. In riferimento alla classificazione di cui alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 la modifica è ritenuta non sostanziale quando la variazione qualitativa delle emissioni inquinanti avviene nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella. Questo criterio non si applica per variazioni qualitative in riferimento a sostanze appartenenti alle tabelle A1 A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. Non si avranno modifiche sostanziali nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciate o autorizzate. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta realizzazione della modifica non sostanziale alla Provincia, all'ARTA provinciale e al dipartimento di prevenzione ASL entro 15 gg dal termine della realizzazione di detta modifica.
- I) nel caso di attività in deroga di cui all'art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2, il valore limite alle emissioni inquinanti è quello riportato nel quadro riassuntivo proposto dall'azienda e allegato alla richiesta di autorizzazione che comunque non può essere superiore ai valori di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%;

- J) Il trasferimento di un impianto, così come definito alla lettera h del comma 1 art. 268 del D.Lgs. 1542/06, da un luogo a un altro deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. In particolare la traslazione fisica degli impianti e/o dei punti di emissione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Solo nel caso in cui lo spostamento di impianto e/o dei punti di emissione avvenga all'interno dello stesso edificio e non comporti alcuna variazione sulle emissioni esso può rientrare nelle modifiche non sostanziali e come tale sottoposto al regime del comma 8 art. 269.

Nota n.1

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria nei casi indicati nel punto 7 dell'Autorizzazione.

ATTIVITÀ IN DEROGA

Impianti ed attività di cui all' art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06

CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. L'istanza di autorizzazione generale deve essere formulata secondo lo schema di domanda ATTIVITÀ IN DEROGA, con allegata la documentazione in elenco e trasmessa alla PROVINCIA, al SINDACO, all'ARTA, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
2. le emissioni debbono essere contenute entro i valori limite di cui all'art. 271 del D.Lgs. 152/06 abbattuti del 30%;
3. debbono essere realizzati idonei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal ciclo di lavorazione facendo ricorso alla migliore tecnologia disponibile in relazione alla specifica tipologia di impianto ed a costi sostenibili. La mancata realizzazione di tali sistemi di abbattimento dovrà essere idoneamente motivata da specifica dichiarazione tecnica da verificare in fase di controllo da parte dell'A.R.T.A.;
4. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere un'altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Qualora non sia tecnicamente possibile dovrà essere motivato e successivamente verificato, in sede di sopralluogo, dall'A.R.T.A.
Sono fatte salve le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali qualora più restrittivi;
5. è obbligo per la Ditta comunicare alla Provincia, al Comune, all'A.R.T.A. e all'ASL competenti per territorio, quanto segue:
 - eventuale variazione di ragione sociale;
 - la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
6. sono a cura della Ditta, n. 2 controlli delle emissioni durante la marcia controllata e 1 controllo annuale, le risultanze di tali controlli debbono essere annotati su apposito registro vidimato dalle Province;
7. i metodi di campionamento e di analisi da adottare sono quelli previsti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 fatte salve eventuali deroghe da concordare con l'autorità competente per il controllo;

8. la messa a regime degli impianti non può superare i 90 giorni, in ogni caso 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti deve darsene comunicazione al Servizio competente della Provincia, al Sindaco del Comune interessato, all'A.R.T.A. e al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
9. entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve comunicare al competente Servizio Provinciale, al Comune interessato ed all'A.R.T.A. e all'ASL i dati relativi alle emissioni effettuate durante la marcia controllata eseguita in un periodo continuativo di durata di 15 giorni;
10. eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall'Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Provinciale;
11. in caso di rinnovo entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale da parte dell'autorità competente il gestore presenta domanda di adesione così come previsto dal comma 3 art. 272 D.Lgs. 152/06;
12. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06;
13. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione ecc., previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
14. per quant'altro non specificatamente detto con il presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni nonché ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.